



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali
Ufficio Autorizzazioni ambientali

Via Mantova, 16 38122 Trento
Tel. 0461/497711-45 Fax 0461/497757
e-mail: uff.autorizzazioni@provincia.tn.it
pec: uff.autorizzazioni@pec.provincia.tn.it

SPETTABILI

GREENEVO S.R.L.
greenevo@pec.it

e, p.c. COMUNE DI STORO

LORO SEDI

Trento, 11 MAG. 2016

Prot. n. S158/2016/~~246919~~/17.4-2015-181

OGGETTO: Modifica iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato.
Società: Greenevo S.r.l.
Sede legale: Tione di Trento (TN), via Durone, 51.
Sede operativa: Storo (TN), via Strada Provinciale, 69 – p.ed. 1641 C.C. Storo.

La vostra Società risulta iscritta dal 3 febbraio 2016 (ns. prot. n. 54185) al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi (nr. iscrizione 352/TN). A seguito della richiesta di modifica presentata in data 14 marzo 2016 (ns. prot. n. 131612), perfezionata in data 12 aprile 2016 (ns. prot. n. 188869) e in data 5 maggio 2016 (ns. prot. n. 234732), comunichiamo quanto segue.

ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO

La Società Greenevo S.r.l. è iscritta al registro delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato con il numero:

352/TN/2016

(nr. iscrizione/provincia territorialmente competente/anno di iscrizione o di rinnovo)

**riferito all'impianto sito in Storo (TN), via Strada Provinciale, 69,
sulla p.ed. 1641 C.C. Storo**

La p.ed. sulla quale insiste il centro di recupero in oggetto ricade in un'area che il Piano Regolatore Generale del Comune di Storo destina a "*Aree destinate prevalentemente ad attività economiche – Aree produttive del settore secondario, commerciali e terziarie – D101 Aree industriali, artigianali esistenti di livello provinciale*".

La **validità** della presente iscrizione è di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo: **dal 14 marzo 2016 al 14 marzo 2021**. L'iscrizione potrà essere ulteriormente rinnovata su richiesta, previa presentazione di apposita domanda almeno 90 giorni prima della scadenza, in conformità alle disposizioni di legge.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'impresa è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale relativo all'anno in corso, come stabilito dal D.M. 21 luglio 1998, n. 350. Il mancato pagamento del diritto di iscrizione nei termini previsti comporta la sospensione dell'iscrizione al registro, con conseguente obbligo di sospendere l'attività di recupero.

L'iscrizione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'Allegato 1, alla conformità dell'impianto alle indicazioni della planimetria allegata alla comunicazione di modifica dell'attività di recupero presentata in data 14 marzo 2016, ns. prot. n. 131612, alla relazione tecnica anch'essa allegata alle stessa documentazione, ed è vincolata alla classe di attività ed alle operazioni di recupero di seguito riportate.

Le attività di recupero comunicate prevedono anche l'eventualità di effettuare la compattazione dei rifiuti con l'ausilio dell'apposito macchinario posizionato nella zona identificata con il numero 4 nella planimetria sopra menzionata. L'attività di compattazione dei rifiuti, ricompresa nell'operazione di recupero R13, è volta esclusivamente ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti verso i centri di recupero di destinazione autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.

Classe di attività: l'impresa, trattando una quantità massima di rifiuti pari a 2.139 t/anno, risulta iscritta alla **classe 6 – inferiore a 3.000 t/anno¹**.

Operazioni di recupero secondo il D.M. 5 febbraio 1998:

Tipologia 01.01	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi		
Provenienza	Attività produttive, raccolta differenziata di RSU, altre forme di raccolta in appositi contenitori su superfici private; attività di servizio.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti costituiti da: cartaccia derivante da raccolta differenziata, rifiuti di carte e cartoni non rispondenti alle specifiche delle norme UNI-EN 643.		
Codici CER 2002	[150101] [200101]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione di recupero R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	285 t/anno	Capacità del deposito	35 m ³ (pari a circa 200 t) in 1 container

Tipologia 02.01	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro		
Provenienza	Raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.		
Caratteristiche del rifiuto	Vetro di scarto con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
Codici CER 2002	[150107] [200102]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione di recupero R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		

¹ D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art. 1

Quantità massima di rifiuto recuperabile	143 t/anno	Capacità del deposito	20 m ³ (pari a circa 100 t) in 1 container
---	------------	------------------------------	---

Tipologia 03.01	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti ferrosi, di acciaio, ghisa e loro leghe anche costituiti da cadute di officina, rottame alla rinfusa, rottame zincato, lamierino, cascami della lavorazione dell'acciaio e della ghisa, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB, PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, metalli non ferrosi, plastiche, ecc. < 5% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
Codici CER 2002	[100299] [120101] [120199] [150104] [160117] [170405] [190102] [191202] [190118] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione di recupero R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	428 t/anno	Capacità del deposito	57,5 m ³ (pari a circa 300 t) in 2 container

Tipologia 03.02	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] e [120199].		
Provenienza	Attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di barre, profili, lamiere, nastri di alluminio, foglio di alluminio, rame elettrolitico nudo, rottame di ottone, rottami e cascami di nichel, cupronichel, bronzo, zinco, piombo e alpaca, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato; PCB e PCT < 25 ppb ed eventualmente contenenti inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso, oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.		
Codici CER 2002	[100899] [110501] [110599] [120103] [120104] [120199] [150104] [170401] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] [191002] [191203] [200140]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	428 t/anno	Capacità del deposito	57,5 m ³ (pari a circa 120 t) in 2 container

Tipologia 06.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici		
Provenienza	Raccolte differenziate, selezione da RSU o RAU; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura.		

Codici CER 2002	[150102] [200139]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione di recupero R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	357 t/anno	Capacità del deposito	52,5 m ³ pari a circa 250 t in 2 container

Tipologia 08.09	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo.		
Provenienza	Cicli di post-consumo.		
Caratteristiche del rifiuto	Materiale costituito da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, non impregnati da oli, morchie, non contenenti materiali impropri.		
Codici CER 2002	[200110] [200111]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	428 t/anno	Capacità del deposito	32,5 m ³ (pari a circa 32 t) in 1 container

Tipologia 11.11	Oli esausti vegetali ed animali		
Provenienza	Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali; attività di ristorazione, rosticcerie, pasticcerie, industrie alimentari e della raccolta differenziata di RU.		
Caratteristiche del rifiuto	Rifiuto oleoso contenente particolato di sostanze di natura animale e vegetale.		
Codici CER 2002	[200125]		
Attività di recupero	R13	Messa in riserva (operazione di recupero R13) nel rispetto delle condizioni tecniche disposte dagli articoli 6 e 7 del D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006.	
Finalità dell'attività di recupero	Rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.		
Quantità massima di rifiuto recuperabile	70 t/anno	Capacità del deposito	4 m ³ (pari a circa 50 t) in 4 cisterne di capacità complessiva pari a 4 m ³ (1 m ³ l'una)

Distinti saluti.

MP/om
 Per informazioni
 Geom. Mauro Pisoni
 tel 0461/497728-45-11 - fax 0461/497757
 e mail mauro.pisoni@provincia.tn.it



Allegati: vedi testo.
 Atti sostituiti: ns. prot. n. 54185 di data 3 febbraio 2016.

ALLEGATO 1

Principali condizioni e adempimenti tecnici

1. Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 214 e 216.

Decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

2. Attività di recupero rifiuti in procedura semplificata

L'iscrizione al registro provinciale delle imprese che esercitano operazioni di recupero di rifiuti in regime semplificato, nello specifico caso:

- abilita esclusivamente all'esercizio delle operazioni di *recupero dei rifiuti non pericolosi* nel rispetto della normativa di settore indicata al punto 1;
- non sostituisce le autorizzazioni di competenza di altri uffici o enti in materia urbanistica, di tutela del paesaggio, di edilizia e di utilizzo di impianti industriali, né sostituisce altre autorizzazioni o atti permissivi necessari per il deposito di materiali o rifiuti o per l'installazione delle attrezzature (autorizzazioni igienico-sanitarie, per gli scarichi, per le emissioni, per l'esecuzione di lavori rumorosi, ecc);
- è subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Le operazioni di recupero e le dotazioni minime impiantistiche devono:

- rispettare la normativa di riferimento sopra citata;
- essere conformi con quanto dichiarato nella comunicazione e nella documentazione allegata.

Ogni variazione della comunicazione presentata in regime semplificato ovvero eventuali modifiche apportate all'attività di recupero devono essere tempestivamente segnalate.

3. Precisazioni

I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero sono da considerarsi tali, e sono esclusi dalla normativa di gestione dei rifiuti, solo se esplicitamente indicati alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998.

I rifiuti tenuti in R13 ("messa in riserva") e/o non trasformati in materie prime o prodotti così come sopra indicato devono essere considerati ancora rifiuti e gestiti nel rispetto della normativa di settore: in particolare i rifiuti oggetto della sola messa in riserva all'interno dell'impianto devono essere avviati ad impianti di recupero appositamente autorizzati. Si ricorda che il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 (messa in riserva) è consentito esclusivamente per una sola volta.

4. Campionamenti e analisi²

- *Il titolare dell'impianto dove i rifiuti sono prodotti deve provvedere all'analisi* per la loro caratterizzazione chimico-fisica almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. *I rifiuti non devono essere pericolosi*: la classificazione dei rifiuti per determinarne la non pericolosità deve essere effettuata dal produttore applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE, nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e, laddove applicabile, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011. Al fine di poter essere sottoposti alle procedure semplificate, eventuali parametri chimico-fisici esplicitamente individuati alla voce "*Caratteristiche del rifiuto*" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, e nell'allegato 2, suballegato 1, del D.M. 5 febbraio 1998 devono essere ricercati analiticamente.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto in ingresso alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dalla normativa per la specifica attività svolta.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve effettuare il test di cessione, **laddove previsto**, con le frequenze stabilite dalla tabella n. 16 riportata nell'Allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1333 di data 24 giugno 2011, per le tipologie di rifiuto contemplate nella tabella n. 12 della deliberazione stessa; in ogni caso almeno ad ogni inizio di attività e,

² Art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998.

successivamente, ogni 12 mesi e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.

- Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare che le eventuali materie prime prodotte siano conformi alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" riportata nelle tipologie descritte nell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998.

5. Adempimenti amministrativi (articoli 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006)

Le attività di gestione dei rifiuti devono sottostare a tutti gli adempimenti previsti dalle norme specifiche, ed in particolare:

- presso l'impianto di recupero rifiuti deve essere tenuto uno specifico *registro di carico e scarico* adottato per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.
- Il titolare dell'impianto di recupero deve inoltrare *comunicazione annuale (MUD)* sui rifiuti recuperati nel corso dell'anno precedente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione provinciale di Trento - presso la C.C.I.A.A.
- Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti in entrata e uscita dall'impianto devono essere accompagnati dal formulario di identificazione.
- La ditta deve provvedere all'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti "SISTRI" (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52).

6. Riferimenti per le specifiche attività di recupero effettuate dall'impianto

Gli adempimenti sono riportati in dettaglio nel D.M. 5 febbraio 1998, ed in particolare:

- a) per le attività di sola messa in riserva R13 agli articoli 6 e 7 (per i rifiuti descritti alla tipologia 7.31-bis sono vietate le operazioni che, mediante diluizione, portano ad ottenere rifiuti con concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 differenti da quelle del rifiuto di partenza e tali da variarne la classificazione tabellare di provenienza);
- b) per le attività di produzione di materia prima da R2 a R9 all'articolo 3 e nell'allegato 1;
- c) per le attività di recupero energetico R1 all'articolo 4 e nell'allegato 2, suballegato 1;
- d) per le attività di recupero ambientale R10 all'articolo 5: nello specifico si evidenzia che il contenuto di contaminanti del rifiuto impiegato deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito, ossia le concentrazioni di contaminanti devono rientrare nei limiti previsti dalla colonna A (per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale) oppure B (per siti ad uso commerciale e industriale) della tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, o comunque con una concentrazione di inquinanti di origine naturale inferiore a quella ufficialmente riconosciuta come dovuta a fenomeni naturali nell'area di futuro impiego, nonché presentare un eluato del test di cessione secondo il metodo previsto in allegato 3 al D.M. 5 febbraio 1998.